

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1217

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MINARDO, CAPELLI, GULLO, LODOLINI, MARCHI, ZACCAGNINI

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di rifiuti agricoli vegetali

Presentata il 18 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha lo scopo di venire incontro alle molteplici e legittime richieste di tutte le aziende agricole a rischio di chiusura anche a causa degli alti costi che sono costrette a sostenere per lo smaltimento dei residui di potatura considerati dal citato decreto legislativo rifiuti speciali e, pertanto, destinati a essere eliminati seguendo le procedure di smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti.

Gli scarti delle potature in agricoltura non possono essere considerati come residui di un'industria chimica, ovvero rifiuti speciali, perché ciò non contribuisce a promuovere il recupero delle biomasse ma mette, di fatto, molti agricoltori nella condizione di essere trattati come pericolosi smaltitori abusivi di rifiuti in quanto, non avendo strutture idonee nei territori, provvedono al loro smaltimento nei campi.

Le definizioni e le classificazioni dei rifiuti contenute negli articoli 183 e 184 del citato decreto legislativo comportano conseguenze non indifferenti per gli agricoltori che sono costretti a sostenere, come rilevato, costi esorbitanti per lo smaltimento. I residui delle potature devono essere considerati « sottoprodotti agricoli » e non rifiuti in quanto si tratta di scarti provenienti dalle attività di sradicamento, sfalciatura o potatura di piante erbacee o arboree derivanti da un processo produttivo agricolo. È da considerare, altresì, che gli scarti della potatura possono trovare un idoneo riutilizzo nella pratica agricola anche per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nei terreni.

La presente proposta di legge, quindi, ha lo scopo di modificare i citati articoli 183 e 184 per classificare gli scarti della potatura non come rifiuti speciali ma come sottoprodotti agricoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 183 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *qq-bis*) “sottoprodotti agricoli”: i rifiuti provenienti dalle attività di sradicamento, sfalciatura o potatura di piante erbacee o arboree derivanti da un processo produttivo agricolo »;

b) all'articolo 184:

1) al comma 1, dopo le parole: « in rifiuti urbani » sono inserite le seguenti: « , rifiuti agricoli vegetali »;

2) al comma 3, la lettera a) è abrogata;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Sono rifiuti agricoli vegetali i rifiuti provenienti dalle attività di sradicamento, sfalciatura o potatura di piante erbacee o arboree derivanti da un processo produttivo agricolo ».

